

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 87 della Costituzione)

1. All'articolo 87, decimo comma, della Costituzione, dopo le parole «della magistratura» sono aggiunte le seguenti: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 102 della Costituzione)

1. All'articolo 102, primo comma, della Costituzione, dopo le parole «ordinamento giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 104 della Costituzione)

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.»

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

I membri designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.».

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 105 della Costituzione)

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 105 – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all'Alta Corte disciplinare.

L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

L'Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall'elenco compilato dal Parlamento.

I giudici dell'Alta Corte durano in carica quattro anni. L'incarico non può essere rinnovato.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un consiglio regionale o del Governo, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte; e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.»

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 106 della Costituzione)

I. All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole «della magistratura» è aggiunta la seguente: «giudicante»;*
- b) dopo le parole «materie giuridiche,» sono aggiunte le seguenti: «magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni nonché».*

Articolo 6

(Modifiche all'articolo 107 della Costituzione)

I. All'articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

Articolo 7

(Modifiche all'articolo 110 della Costituzione)

I. All'articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

I. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi le norme vigenti.